



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

Codice ente 10594 - Deliberazione n:41

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021. – ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 20:45, presso la Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE

All'appello risultano:

FASOLI RICCARDO	Sindaco	Presente
NESSI SILVIA	Consigliere	Presente
CURIONI FRANCO	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRI ANDREA	Consigliere	Presente
GATTI SERGIO	Consigliere	Presente
GADDI GERMANA	Consigliere	Presente
SIBELLA PATRIZIO	Consigliere	Presente
PACHERA DORIANA	Consigliere	Presente
VENINI FRANCESCA	Consigliere	Presente
AMADORI IGOR	Consigliere	Presente
ZUCCHI GUIDO	Consigliere	Assente
ALIPRANDI LUISELLA	Consigliere	Presente
BALATTI SERGIO	Consigliere	Assente
CONCA VALENTINA	Consigliere	Presente
VALASSI GLORIA	Consigliere	Assente
VALSECCHI GIUSEPPE	Consigliere	Assente
GILARDONI ANDREA	Consigliere	Presente
Numero totale PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4		

Partecipa il Segretario comunale Dottor GIULIA VETRANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. RICCARDO FASOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno.

Struttura IV – Ragioneria e Contabilità

OGGETTO: Verifica degli equilibri generali di bilancio esercizio 2021. – Art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

Per l'esame e le determinazioni da parte del Consiglio Comunale si trasmette la seguente:

Proposta di deliberazione

CONSIDERATO

- che con propria deliberazione n. 68 del 28/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 e la nota di variazione al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 30/12/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021 comprendente la ripartizione delle entrate in categorie e capitoli e delle spese in macroaggregati e capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili di struttura, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2021 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- n. 19 del 27/01/2021 della Giunta Comunale avente ad oggetto "Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2021/2023, ratificata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 5 del 25/02/2021
- n. 6 del 25/02/2021 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2021/2023,;
- n. 36 del 10/03/2021 della Giunta Comunale, avente ad oggetto "Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2021/2023, ratificata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 19 del 29/04/2021;
- n. 21 del 29/04/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Variazione n. 4 al bilancio di previsione 2021/2023;
- n. 31 del 30/06/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Variazione n. 5 al bilancio di previsione 2021/2023;

RICHIAMATO

- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, paragrafo 4.2 lettera g) il quale annovera fra gli strumenti di programmazione degli Enti locali l'assestamento del bilancio entro il 31 luglio di ogni anno;
- l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

CONSIDERATO

- che l'andamento della gestione finanziaria del Comune deve essere oggetto di costante verifica al fine di assicurare il perseguimento degli equilibri di bilancio;
- che si rende ora necessario procedere in base a quanto stabilito dal comma 8, art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ad una verifica generale delle previsioni di entrata e di spesa alla luce delle disposizioni che regolano la finanza locale per l'esercizio in corso e dell'effettivo andamento degli accertamenti e degli impegni;

VISTA la relazione presentata dal Responsabile della Struttura IV – Ragioneria e contabilità allegata alla presente deliberazione quale parte integrante, redatta ai sensi degli art. 147-quinques e 193 del D.Lgs. n. 267/2000

PRESO ATTO, alla luce della verifica effettuata sugli equilibri economici e finanziari allo stato attuale e con proiezione della competenza al 31/12/2021:

- del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- della congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità;
- dell'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- dell'andamento positivo della gestione di cassa;
- del risultato presunto positivo della gestione al termine dell'esercizio;

VISTO il parere della Commissione Consiliare II;

ACQUISITI, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i pareri preventivi favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto, espressi dai Responsabili di Struttura competenti per materia;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti;

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa di prendere atto che, in relazione alle risultanze esposte in narrativa, dal controllo per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all'Esercizio 2021, non si rende necessario adottare misure dirette a ripristinare il pareggio della gestione competenza e della gestione residui, né si rende necessario adottare provvedimenti per il ripiano di debiti fuori bilancio o di disavanzo di amministrazione.

2. Di prendere atto, ai sensi del medesimo articolo, del permanere degli equilibri di bilancio 2021/2023 nelle componenti di competenza (spesa corrente, spesa in conto capitale e servizi conto terzi), nonché nella gestione residui e cassa e della congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con successiva votazione unanime favorevole espressa ai sensi di legge

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 41 del 29.07.2021 avente ad oggetto: “Verifica degli equilibri generali di bilancio esercizio 2021. – art. 193 del d.lgs. N. 267/200”.

Il Sindaco Presidente dopo una breve relazione apre la discussione, i cui interventi e dichiarazioni, ai sensi dell'art. 50 – 5° comma del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, sono riportati su supporti digitali, che sono messi a disposizione dei Consiglieri richiedenti.

Dichiarazioni di voto:

SIBELLA: favorevole

GILARDONI: astensione

Presenti	n° 13
Votanti	n° 11
favorevoli	n° 11
contrari	n° ==
astenuti	n° 2 (Gilardoni, Conca)

Il Sindaco - Presidente proclama l'esito della votazione: il proposto ordine del giorno è approvato.

Dopo di che, il Sindaco-Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione ottenendo il seguente risultato:

Presenti	n° 13
Votanti	n° 13
favorevoli	n° 13
contrari	n° ==
astenuti	n° ==

Al termine il Sindaco - Presidente proclama l'esito della votazione: la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
RICCARDO FASOLI

Il Segretario comunale
GIULIA VETRANO



Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

STR. 4
Proposta n° 34/2021

OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021. –
ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Mandello del Lario, li 16-07-2021

II RESPONSABILE DI STRUTTURA
VITALI ENRICO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate



Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

**STR. 4
Proposta n° 34/2021**

**OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021. –
ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Mandello del Lario, li 16-07-2021

II RESPONSABILE DI STRUTTURA

Dott. Vitali Enrico

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 41/2021

STRUTTURA IV - Ragioneria e Contabilità

**OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021. –
ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

Il sottoscritto certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 25-08-2021 per giorni quindici consecutivi.

Si certifica altresì che l'atto di CONSIGLIO n. 41 del 29-07-2021, diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000:

In data 29-07-2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

In data 29-07-2021, è dichiarato immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Mandello del Lario, li 25-08-2021

II SEGRETARIO GENERALE
GIULIA VETRANO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO
Provincia di Lecco

**RELAZIONE SULLA VERIFICA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO
ESERCIZIO 2021**

INDICE

1. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI	pag. 4
1.1 - Quadro normativo di riferimento	pag. 4
1.2- Criterio generale di attribuzione dei valori contabili	pag. 4
1.3- Contenuto e modalità di esposizione	pag. 5
2. EREDITA' CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE	pag. 6
2.1- Effetti della precedente gestione sull'attuale bilancio	pag. 6
2.2- Sintesi dei dati finanziari a consuntivo	pag. 6
2.3- Parametri di deficit strutturale a consuntivo	pag. 8
3. SITUAZIONE CONTABILE DELL'ATTUALE BILANCIO	pag. 9
3.1- Equilibri finanziari e principi contabili	pag. 9
3.2- Composizione ed equilibrio del bilancio corrente	pag. 10
3.3- Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti	pag. 11
3.4-Equilibrio situazione di cassa	pag. 12
4. – STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA PER MISSIONE	pag. 14
4.1– Previsioni aggiornate della spesa per missioni	pag. 14
4.2– Impegno contabile della spesa per missione	pag. 15
4.3– Stato di avanzamento della spesa per missione	pag. 16
5. – VERIFICA DEGLI EQUILIBRI CON PROIEZIONE AL 31/12/2021	pag. 17
5.1 – Andamento entrata e spesa con proiezione al 31/12/2021	pag. 17
5.2 - La verifica degli equilibri di bilancio con proiezione al 31/12/2021	pag. 18
5.3– Proiezione della spesa per missione al 31/12/2021	pag. 19
6. ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI	pag. 21
6.1 – Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo	pag. 21
6.2 – Composizione aggiornata del risultato di amministrazione	pag. 21
6.3– Avanzo applicato in entrata	pag. 22
6.4– Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato	pag. 23
6.5– Componente aggiornata del fondo pluriennale vincolato	pag. 24
6.6– Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata	pag. 25
6.7 – Consistenza aggiornata del fondo crediti di dubbia esigibilità	pag. 26
6.8 – Accantonamento a fondo rischi	pag. 27
7 VALUTAZIONE E ANDAMENTO DELLE ENTRATE	pag. 28
7.1– Entrate e attendibilità delle previsioni aggiornate	pag. 28
7.2– Tributi	pag. 29
7.3– Trasferimenti correnti	pag. 30
7.4– Entrate extratributarie	pag. 30
7.5– Entrate in conto capitale	pag. 31
7.6– Riduzione di attività finanziarie	pag. 32
7.7– Accensione di prestiti	pag. 33
7.8– Anticipazioni	pag. 34

8 VALUTAZIONE E ANDAMENTO DELLE USCITE	pag. 35
8.1– Uscite e sostenibilità delle previsioni aggiornate	pag. 35
8.2– Spese correnti dell'attuale grado di realizzo (percentuale di impegno).	pag. 36
8.3– Spese in conto capitale	pag. 38
8.4– Incremento di attività finanziarie	pag. 39
8.5– Rimborso di prestiti	pag. 40
8.6– Chiusura delle anticipazioni	pag. 40
9 VERIFICA DELLA GESTIONE 2021	pag. 42
9.1– Valutazione delle scelte effettuate in sede di previsione	pag. 42
9.2– Stato di finanziamento degli investimenti previsti	pag. 42
9.3– Modalità di finanziamento degli investimenti attivati	pag. 44
9.4– Gestione dei residui attivi e passivi	pag. 45
9.5– Debiti fuori bilancio in corso di formazione	pag. 47
10 RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE	pag. 49
10.1 – L'operazione di riequilibrio della gestione	pag. 49
10.2 – La verifica delle maggiori esigenze	pag. 50
10.3 – Il finanziamento dell'eventuale riequilibrio	pag. 51
10.4 – Sintesi finanziaria dell'operazione	pag. 52
11 PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	pag. 53
12 CONCLUSIONI	pag. 56

1. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

1.1 - Quadro normativo di riferimento

Questo documento, sottoposto all'approvazione dell'organo deliberante, è stato predisposto attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs. n. 118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma della Salvaguardia degli equilibri di bilancio. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs. n. 126/14).

- In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs. n. 118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue: - la redazione di questo documento è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- la salvaguardia degli equilibri, pur essendo un adempimento di carattere prevalentemente tecnico, si colloca all'interno del sistema di bilancio che deve assolvere anche ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili; per questa ragione, questo elaborato è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio di metà esercizio. Allo stesso tempo, anche i dati e le informazioni di seguito riportate sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
- gli atti di gestione, come a suo tempo il bilancio stesso, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Per quanto riguarda le attribuzioni richieste, il Testo unico degli enti locali identifica sia l'ambito di competenza deliberativa (organo politico che approva l'atto) che le attribuzioni di natura tecnica richieste nella fase di predisposizione del documento contabile (responsabilità nella redazione degli elaborati). Riguardo il primo aspetto "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio" (D.Lgs. 267/00), art.193/2), mentre per il secondo, "il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto (..) alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica" (D.Lgs.267/00), art.153/4).

1.2 - Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

La salvaguardia degli equilibri di bilancio interessa prevalentemente l'esercizio di competenza ma riguarda, seppure in una prospettiva meno dinamica, l'intero intervallo della programmazione. Il bilancio triennale, infatti, era stato a suo tempo redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantivano, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio e gli atti della successiva gestione, nonostante prendano in esame un orizzonte temporale della durata di un triennio, hanno attribuito le previsioni di entrata

ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);

- il bilancio di questo ente, anche dopo l'avvenuta approvazione di successive variazioni, era ed è rimasto unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- le entrate sono state iscritte in bilancio e nei successivi atti di gestione al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni (rispetto del principio n.4 - Integrità).

1.3 - Contenuto e modalità di esposizione

Secondo il TUEL *"gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti"* (D.Lgs.267/00, art.193/1) mentre *"con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio"* (D.Lgs.267/00, art.193/2).

Sempre nella medesima prospettiva, l'organo consiliare *"provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti (..fuori bilancio) di cui all'articolo 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui"* (D.Lgs.267/00, art.193/3).

Sulla scorta di queste premesse, questo documento svilupperà di seguito le principali tematiche che attengono all'operazione di salvaguardia in una progressione logica che partirà dall'eredità contabile del consuntivo precedente (2) per arrivare alla situazione contabile dell'attuale bilancio (3), analizzerà poi lo stato di avanzamento della spesa per missione (4), gli aspetti finanziari o patrimoniali monitorati, compresa la consistenza aggiornata del fondo crediti di dubbia esigibilità (5), la valutazione e l'andamento delle entrate (6), la valutazione e l'andamento delle uscite (7), unitamente ai più importanti fenomeni che necessitano di particolari cautele, compresa la presenza di debiti fuori bilancio (8). L'operazione di Salvaguardia si concluderà con l'eventuale attivazione del riequilibrio della gestione (9) ed il riporto delle considerazioni conclusive (10).

Questo documento, pertanto, abbraccia un insieme di argomenti esposti in modo coordinato e consecutivo in modo da rispettare sia il contenuto che la forma richiesta dal legislatore e, allo stesso tempo, favorire la lettura e la comprensione adeguata dei complessi movimenti e considerazioni tecnico-contabili ivi descritte.

2 EREDITA' CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

2.1- Effetti della precedente gestione sull'attuale bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito, compatibilmente con un certo grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato finanziario, economico e patrimoniale di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente esercizio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti aggiornati del nuovo bilancio, con le conseguenti variazioni e atti di gestione.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Salvaguardia.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

2.2- Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di gestione delle previsioni di entrata e di uscita del bilancio in corso.

L'Ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, ad una nuova ed ulteriore operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'attuale quadro normativo.

Situazione finanziaria rendiconto al 31/12/2020	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019			1.193.394,62
RISCOSSIONI	2.340.241,67	11.158.420,64	13.498.662,31
PAGAMENTI	1.237.916,77	11.668.347,36	12.906.264,13
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			1.785.792,80
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			1.785.792,80
RESIDUI ATTIVI	2.536.073,18	2.273.779,68	4.809.852,86
RESIDUI PASSIVI	198.842,82	1.808.199,75	2.007.042,56
<i>Differenza</i>			4.588.603,10
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>			23.043,48
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>			2.651.714,87
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2020			1.913.844,75

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	
Parte accantonata	
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2019	675.566,81
Fondo contenzioso	75.000,00
Altri accantonamenti	47.091,35
Totale parte accantonata	797.658,16
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	170.418,24
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	135.950,00
Totale parte vincolata	306.368,24
Parte destinata agli investimenti	277.841,61
Totale parte disponibile	531.976,74

2.3- Parametri di deficit strutturale a consuntivo

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

I nuovi parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, previsti dal D.M. del 28/12/2018 sono i seguenti:

- P1 - Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%;
- P2 - Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%;
- P3 - Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0;
- P4 - Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%;
- P5 - Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%;
- P6 - Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%;
- P7 - [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%;
- P8 - Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%;

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per gestire il bilancio in corso. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di gestione dell'attuale bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO
P3)	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	NO

3 SITUAZIONE CONTABILE DELL'ATTUALE BILANCIO

3.1- Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio, sia a preventivo che durante la gestione, compreso in sede di salvaguardia, identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili sono stati prima predisposti e poi conservati, anche nelle successive variazioni di bilancio, rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e di cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio previsto dalla programmazione. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa, oggetto di costante monitoraggio ripreso poi nell'operazione di salvaguardia (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono tutt'ora dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere. (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti, come nelle successive eventuali variazioni agli stanziamenti e nell'articolazione della struttura contabile, non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (PEG), pertanto, è tutt'ora formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare, quanto meno in sede di rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza economica).

Per quanto riguarda, infine, il controllo sulla veridicità delle variazioni alle previsioni di entrata e la compatibilità delle richieste di modifica nelle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzata al possibile aggiornamento degli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni più aggiornate disponibili in sede di salvaguardia. La situazione di equilibrio tra entrate e uscite è oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, siano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio attuale nelle previsioni di competenza nei tre anni considerati dalla programmazione.

Equilibrio di bilancio 2021 (stanziamenti)	Entrata	Spesa	Risultato
Corrente	7.635.643,48	7.613.643,48	22.000,00
Investimenti	18.178.878,84	18.200.878,84	-22.000,00
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Movimento fondi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Servizi per conto terzi	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00
TOTALE	40.504.522,32	40.504.522,32	0,00

Equilibrio di bilancio 2022 (stanziamenti)	Entrata	Spesa	Risultato
Corrente	7.331.300,00	7.331.300,00	0,00
Investimenti	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Movimento fondi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Servizi per conto terzi	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00
TOTALE	23.821.300,00	23.821.300,00	0,00

Equilibrio di bilancio 2023 (stanziamenti)	Entrata	Spesa	Risultato
Corrente	7.331.300,00	7.331.300,00	0,00
Investimenti	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
Attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Movimento fondi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Servizi per conto terzi	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00
TOTALE	23.851.300,00	23.851.300,00	0,00

3.2- Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito ed è sempre mantenuto, anche in sede di variazione, distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi, anche in sede di variazione, è seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentono, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Durante l'esercizio, ma sempre in tempo utile, potranno essere effettuate correzioni all'esercizio di attuale attribuzione dell'entrata o della spesa per garantire, a rendiconto, l'esatta imputazione del movimento contabile.

Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente, questo è stato ottenuto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di

spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Si noti che il criterio di imputazione riferito alla gestione corrente è soggetto a specifiche deroghe previste dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno descritti nella sezione della salvaguardia che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente.

Equilibrio bilancio corrente (competenza)	2021	2022	2023
ENTRATA			
Titolo I – Tributi	5.369.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00
Titolo II – Trasferimenti correnti	377.800,00	250.200,00	250.200,00
Titolo III – Extratributarie	1.748.800,00	1.697.100,00	1.697.100,00
Entrate correnti per spesa in c/capitale	-22.000,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie	7.473.600,00	7.331.300,00	7.331.300,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	117.000,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale per spesa corrente	0,00	0,00	0,00
FPV applicato a bilancio corrente	23.043,48	0,00	0,00
Risorse straordinarie	140.043,48	0,00	0,00
Totale	7.613.643,48	7.331.300,00	7.331.300,00
SPESA			
Titolo I – Correnti	7.158.843,48	6.835.600,00	6.815.900,00
Titolo IV – Rimborso di prestiti	454.800,00	495.700,00	515.400,00
Impieghi ordinari	7.613.643,48	7.331.300,00	7.331.300,00
RISULTATO			
Entrata bilancio corrente	7.613.643,48	7.331.300,00	7.331.300,00
Spesa bilancio corrente	7.613.643,48	7.331.300,00	7.331.300,00
Avanzo o Disavanzo	0,00	0,00	0,00

3.3- Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Le poste del bilancio investimenti sono separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, anche in sede di eventuale variazione di bilancio, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino

all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Durante l'esercizio, ma sempre in tempo utile, potranno essere effettuate correzioni all'esercizio di attuale attribuzione dell'entrata o della spesa per garantire, a rendiconto, l'esatta imputazione del movimento contabile.

Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Si noti che i criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti particolari saranno descritti nella sezione della salvaguardia che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, separatamente, delle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio degli investimenti.

Equilibrio bilancio investimenti (competenza)	2021	2022	2023
ENTRATA			
Titolo IV – Entrata in c/capitale	14.455.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00
Entrate correnti per spesa in c/capitale	22.000,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale per spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie	14.477.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00
FPV applicato a bilancio investimenti	2.651.714,87	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	577.163,97	0,00	0,00
Titolo V – Entrate da riduzione attività finan.	0,00	0,00	0,00
Titolo VI – Entrata da accensione di prestiti	495.000,00	550.000,00	575.000,00
Risorse straordinarie	3.723.878,84	550.000,00	575.000,00
Totale	18.200.878,84	1.800.000,00	1.830.000,00
SPESA			
Titolo II – Spesa in conto capitale	18.200.878,84	1.800.000,00	1.830.000,00
Impieghi ordinari	18.200.878,84	1.800.000,00	1.830.000,00
Titolo III – Spesa per incremento attività fin.	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari	0,00	0,00	0,00
Totale	18.200.878,84	1.800.000,00	1.830.000,00
RISULTATO			
Entrata bilancio corrente	18.200.878,84	1.800.000,00	1.830.000,00
Spesa bilancio corrente	18.200.878,84	1.800.000,00	1.830.000,00
Avanzo o Disavanzo	0,00	0,00	0,00

3.4-Equilibrio situazione di cassa

Le regole contabili prescrivono che il bilancio sia redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi analizzano la sola competenza. Per quanto riguarda le dotazioni di cassa, sia quelle iniziali come i successivi eventuali

aggiornamenti, le previsioni sui relativi flussi monetari sono stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Riguardo la gestione effettiva dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti sono registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi dei movimenti stessi.

Il prospetto riporta la situazione sia in termini di previsione che di movimento effettivo (incassi e pagamenti).

Equilibrio situazione di cassa (previsioni e movimenti contabili)	Previsione Cassa 2021	Riscossioni e pagamenti	Scostamento
ENTRATA			
Titolo I - Tributi	7.181.444,90	2.194.100,72	-4.987.344,18
Titolo II – Trasferimenti correnti	397.123,91	115.662,32	-281.461,59
Titolo III – Extratributarie	2.520.660,02	527.789,93	-1.992.870,09
Titolo IV – Entrata in c/capitale	15.999.153,85	864.361,95	-15.134.791,90
Titolo V – Entrate da riduzione attività finan.	0,00	0,00	0,00
Titolo VI – Entrata da accensione di prestiti	1.156.225,07	640.619,63	-515.605,44
Titolo VII – Anticipazioni del tesoriere	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Titolo IX – Partite di giro	11.690.845,11	1.926.642,62	-9.784.202,49
Totale	41.945.452,86	6.269.177,17	-35.676.275,69
Fondo di cassa iniziale	200.000,00	1.785.792,80	1.585.792,80
Totale	42.145.452,86	8.054.969,97	-34.090.482,89
SPESA			
Titolo I – Correnti	8.969.331,73	3.855.999,82	-5.113.331,91
Titolo II – Spesa in conto capitale	18.628.154,20	1.484.756,25	-17.143.397,95
Titolo III – Spesa per incremento attività fin.	0,00	0,00	0,00
Titolo IV – Rimborso di prestiti	454.800,00	216.534,76	-238.265,24
Titolo V – Anticipazioni del tesoriere	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Titolo VII – Partite di giro	11.893.166,93	1.897.212,07	-9.995.954,86.
Totale	41.945.452,86	7.454.502,90	-34.490.949,96
RISULTATO			
Totale entrata	42.145.452,86	8.054.969,97	-34.090.482,89
Totale spesa	41.945.452,86	7.454.502,90	-34.490.949,96
Fondo di cassa finale	200.000,00		400.467,07
Situazione di cassa attuale		600.467,07	

La situazione di cassa, in fase di evoluzione giorno per giorno, è rilevata dal verbale di verifica di cassa del II semestre 2021.

4 – STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA PER MISSIONE

4.1– Previsioni aggiornate della spesa per missioni

I programmi ed i loro aggregati per "Missione" sono i punti di riferimento per misurare in corso d'anno l'efficacia dell'azione intrapresa. I programmi in cui si articola la missione sono composti da spese di funzionamento, che comprendono gli interventi di routine (spese correnti), la restituzione del capitale mutuato e il ricorso ad anticipazioni (rimborso prestiti). Le spese d'investimento raggruppano invece gli investimenti in senso stretto (spese c/capitale) e le operazioni prettamente finanziarie (incremento attività finanziarie). I due prospetti mostrano la situazione aggiornata al 30/06/2020 degli stanziamenti di spesa di queste due componenti con il loro totale.

Parte corrente della missione (stanziamenti)	Titolo 1 (correnti)	Titolo 4 (rimborso prestiti)	Titolo 5 (chiusura anticipazione)	Totale spese di funzionamento
Servizi generali e istituzionali	2.184.263,48	0,00	0,00	2.275.189,74
Ordine pubblico e sicurezza	318.020,00	0,00	0,00	301.120,00
Istruzione e diritto allo studio	806.400,00	0,00	0,00	891.000
Attività culturali	208.900,00	0,00	0,00	241.000,00
Sport	62.300,00	0,00	0,00	65.600,00
Turismo	138.400,00	0,00	0,00	108.500,00
Assetto del territorio	142.900,00	0,00	0,00	146.300,00
Tutela dell'ambiente	1.146.100,00	0,00	0,00	1.134.600,00
Trasporti e viabilità	697.700,00	0,00	0,00	701.360,00
Soccorso civile	8.700,00	0,00	0,00	17.700,00
Politiche sociali	1.281.810,00	0,00	0,00	1.288.460,00
Sviluppo economico	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Fondi e accantonamenti	120.350,00	0,00	0,00	499.540,00
Debito pubblico	0,00	454.800,00	0,00	454.800,00
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale	7.158.843,48	454.800,00	3.000.000,00	11.168.169,74

Parte investimenti della missione (stanziamenti)	Titolo 2 (capitale)	Titolo 3 (incremento attività finanziarie)	Totale spese investimento	Totale missione
Servizi generali e istituzionali	427.836,84	0,00	427.836,84	2.612.100,32
Ordine pubblico e sicurezza	74.602,00	0,00	74.602,00	392.622,00
Istruzione e diritto allo studio	12.140.000,00	0,00	12.140.000,00	12.946.400,00
Attività culturali	10.916,00	0,00	10.916,00	219.816,00
Sport	486.687,07	0,00	486.687,07	548.987,07
Turismo	0,00	0,00	0,00	138.400,00
Assetto del territorio	121.687,86	0,00	121.687,86	264.587,86
Tutela dell'ambiente	705.550,92	0,00	705.550,92	1.851.650,92
Trasporti e viabilità	4.176.922,11	0,00	4.176.922,11	4.874.622,11
Soccorso civile	14.518,00	0,00	14.518,00	23.218,00
Politiche sociali	42.158,04	0,00	42.158,04	1.323.968,04
Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	120.350,00
Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	454.800,00
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Totale	18.200.878,84	0,00	18.200.878,84	28.814.522,32

4.2- Impegno contabile della spesa per missione

Il grado di impegno della spesa per programmi e missione è fortemente condizionato dalla sua composizione stessa dell'aggregato contabile. Una forte componente di spesa di investimento, ad esempio, non attuata per la mancata concessione del relativo finanziamento, non indicherà alcun impegno di spesa producendo, quanto meno in una visione di carattere infrannuale come quella analizzata nella salvaguardia, una significativa contrazione del grado di realizzazione della spesa, poi ripresa nell'argomento successivo. I due prospetti mostrano la situazione aggiornata al 30/06/2021 degli impegni relativi alle due componenti in cui si articola la spesa per missione, e cioè la quota di funzionamento e quella d'investimento, con il corrispondente totale.

Parte corrente della missione (impegni)	Titolo 1 (correnti)	Titolo 4 (rimborso prestiti)	Titolo 5 (chiusura anticipazione)	Totale spese di funzionamento
Servizi generali e istituzionali	1.940.856,62	0,00	0,00	1.940.856,62
Ordine pubblico e sicurezza	288.802,46	0,00	0,00	288.802,46
Istruzione e diritto allo studio	667.711,92	0,00	0,00	667.711,92
Attività culturali	167.033,93	0,00	0,00	167.033,93
Sport	36.922,84	0,00	0,00	36.922,84
Turismo	42.022,50	0,00	0,00	42.022,50
Assetto del territorio	138.079,00	0,00	0,00	138.079,00
Tutela dell'ambiente	1.122.842,23	0,00	0,00	1.122.842,23
Trasporti e viabilità	625.091,18	0,00	0,00	625.091,18
Soccorso civile	7.380,80	0,00	0,00	7.380,80
Politiche sociali	892.503,45	0,00	0,00	892.503,45
Sviluppo economico	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico	0,00	285.555,39	0,00	0,00
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.967.246,93	285.555,39	0,00	6.252.802,32

Parte investimenti della missione (impegni)	Titolo 2 (correnti)	Titolo 3 (incremento attività finanziarie)	Totale spese investimento	Totale missione
Servizi generali e istituzionali	167.204,84	0,00		2.108.061,46
Ordine pubblico e sicurezza	7.137,00	0,00		295.939,46
Istruzione e diritto allo studio	2.195,74	0,00		669.907,66
Attività culturali	21.500,00	0,00		188.533,93
Sport	423.918,57	0,00		460.841,41
Turismo	40.000,00	0,00		82.022,50
Assetto del territorio	11.903,43	0,00		149.982,43
Tutela dell'ambiente	257.420,38	0,00		1.380.262,61
Trasporti e viabilità	3.009.702,74	0,00		3.634.793,92
Soccorso civile	0,00	0,00		7.380,80
Politiche sociali	35.000,00	0,00		927.503,45
Sviluppo economico	0,00	0,00		38.000,00
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00		285.555,39
Debito pubblico	0,00	0,00		0,00
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00		0,00
Totale	3.975.982,70	0,00		10.228.785,02

4.3- Stato di avanzamento della spesa per missione

Il prospetto che segue riprende i dati esposti nei due argomenti precedenti e mostra il grado di realizzo (impegno %) delle due componenti del programma, e cioè funzionamento e investimento.

Stato di realizzazione delle missioni		Stanziamenti	Impegni	% impegni
Servizi generali e istituzionali	funz.	2.184.263,48	1.942.766,13	88,94
	invest	427.836,84	251.787,87	58,85
Ordine pubblico e sicurezza	funz.	318.020,00	301.285,46	94,74
	invest	74.602,00	37.302,00	50,00
Istruzione e diritto allo studio	funz.	806.400,00	593.259,46	73,57
	invest	12.140.000,00	0,00	0,00
Attività culturali	funz.	208.900,00	151.272,00	42,41
	invest	10.916,00	10.916,00	100,00
Sport	funz.	62.300,00	35.622,84	57,18
	invest	486.687,07	357.245,54	73,40
Turismo	funz.	138.400,00	72.354,26	52,28
	invest	0,00	0,00	0,00
Assetto del territorio	funz.	142.900,00	132.015,00	92,38
	invest	121.687,86	11.717,86	9,63
Tutela dell'ambiente	funz.	1.146.100,00	1.105.081,29	96,42
	invest	705.550,92	135.833,17	19,25
Trasporti e viabilità	funz.	697.700,00	630.741,17	90,40
	invest	4.176.922,11	2.159.316,55	51,70
Soccorso civile	funz.	8.700,00	4.366,40	50,19
	invest	14.518,00	14.518,00	100,00
Politiche sociali	funz.	1.281.810,00	790.122,39	61,64
	invest	42.158,04	39.139,60	92,84
Sviluppo economico	funz.	43.000,00	38.000,00	88,37
	invest	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti	funz.	120.350,00	0,00	0,00
	invest	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico	funz.	454.800,00	454.800,00	100,00
	invest	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni finanziarie	funz.	3.000.000,00	0,00	0,00
	invest	0,00	0,00	0,00
Programmazione effettiva	funz.	10.613.643,48	6.251.686,40	58,90
	invest	18.200.878,84	3.017.776,59	16,58
Totale		28.814.522,32	9.269.462,99	32,17

5. – VERIFICA DEGLI EQUILIBRI CON PROIEZIONE AL 31/12/2021

5.1 – Andamento entrata e spesa con proiezione al 31/12/2021

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate - depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi e, a seconda della composizione contabile dei programmi adottata, anche dai movimenti di fondi e dalle entrate destinate a coprire il rimborso dei prestiti - indica il valore complessivo delle risorse impiegate dal comune per finanziare i programmi di spesa.

Allo stesso tempo, il totale delle spese - sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate per conto terzi ed eventualmente, a seconda della composizione contabile dei programmi scelta, depurato anche dai movimenti di fondi e dal rimborso di prestiti - riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi.

Quella appena prospettata, è la rappresentazione in forma schematica dell'equilibrio che deve sempre esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici o, espressa in altri termini, tra le risorse destinate ai programmi e le risorse impiegate nei programmi esposte nei due distinti prospetti collocati a fine pagina.

Nella prima colonna sono riportati gli stanziamenti attuali del bilancio alla data del 30/06/2021. Le colonne successive indicano, rispettivamente, le previsioni di entrata e di uscita aggiornate con la stima proiettata al 31/12 (proiezione a fine esercizio delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di spesa) e lo scostamento tra queste nuove previsioni e gli stanziamenti attuali del bilancio di competenza.

La verifica sul permanere dell'equilibrio tra risorse destinate ai programmi e risorse impiegate nei programmi precede l'analisi di come, in concreto, queste disponibilità siano poi state ripartite negli specifici programmi di spesa.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2021	Competenza		Scostamento
	Stanziamenti attuali	Proiezione della competenza al 31/12	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.369.000,00	5.404.000,00	35.000,00
Trasferimenti correnti	377.800,00	510.800,00	133.000,00
Entrate extratributarie	1.748.800,00	1.748.800,00	0,00
Entrate in conto capitale	14.455.000,00	14.455.000,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	495.000,00	495.000,00	0,00
Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00
Avanzo di amministrazione	694.163,97	694.163,97	0,00
Fondo pluriennale vincolato	2.674.758,35	2.674.758,35	0,00
Totale delle risorse destinate ai programmi	40.504.522,32	40.672.522,32	168.000,00

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2021	Competenza		Scostamento
	Stanziamanti attuali	Proiezione della competenza al 31/12	
Spese correnti	7.158.843,48	7.326.843,48	168.000,00
Spese in conto capitale	18.200.878,84	18.200.878,84	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	454.800,00	454.800,00	0,00
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi	40.504.522,32	40.657.522,32	168.000,00

5.2 - La verifica degli equilibri di bilancio con proiezione al 31/12/2021

Il bilancio di previsione, approvato dal consiglio nella formulazione originaria e modificato durante la gestione solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio e assegna le corrispondenti risorse per finanziare tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in c/capitale, i movimenti di fondi ed i servizi per conto di terzi. Ciascuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo o pareggio, fermo restando l'obbligo del pareggio globale.

La presenza di un eventuale scostamento tra la situazione odierna (stanziamento attuale) e quella prospettata a fine esercizio (proiezione al 31/12), costruita - quest'ultima - sulla scorta delle informazioni reperite o fornite dai diversi uffici e servizi comunali, indica che il bilancio deve essere aggiornato reperendo ulteriori disponibilità finanziarie o ridimensionando, in alternativa, la dimensione delle spese originariamente previste.

Il valore degli scostamenti riportati presenti nella tabella (ultima colonna) è la chiave di lettura che consente di controllare l'equilibrio di bilancio della sola competenza, in quanto:

- un saldo negativo (disavanzo tendenziale) denota la carenza delle risorse rispetto alle esigenze di spesa. Andrà quindi attivato il riequilibrio della gestione per riportare il bilancio in pareggio;
- un saldo positivo (avanzo tendenziale) indica invece la presenza di un'eccedenza di risorse che potranno essere utilizzate previa l'adozione di una variazione di bilancio.

In ogni caso, la ricognizione sugli equilibri di bilancio ha come obiettivo principale il ripristino del pareggio di bilancio, qualora questa condizione sia nel frattempo venuta meno.

Verifica degli equilibri di bilancio 2021	Competenza		Scostamento
	Stanziamanti attuali	Proiezione della competenza al 31/12	
Bilancio Corrente			
Entrate Correnti	7.635.643,48	7.803.643,48	168.000,00
Uscite correnti	7.613.643,48	7.781.643,48	168.000,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente	22.000,00	22.000,00	0,00
Bilancio Investimenti			
Entrate Investimenti	18.178.878,84	18.178.878,84	0,00
Uscite Investimenti	18.200.878,84	18.200.878,84	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente	-22.000,00	-22.000,00	0,00

Verifica degli equilibri di bilancio 2021	Competenza		Scostamento
	Stanziamanti attuali	Proiezione della competenza al 31/12	
Bilancio Attività Finanziarie			
Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Uscite incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente	0,00	0,00	0,00
Bilancio Movimento Fondi			
Entrate Movimento Fondi	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Uscite Correnti	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente	0,00	0,00	0,00
Bilancio servizi per conto terzi			
Entrate servizi per conto terzi	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00
Uscite servizi per conto terzi	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			
Entrate bilancio	40.504.522,32	40.672.522,32	168.000,00
Uscite bilancio	40.504.522,32	40.672.522,32	168.000,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente	0,00	0,00	0,00

5.3 – Proiezione della spesa per missione al 31/12/2021

Il prospetto che segue riprende i dati esposti nei due argomenti precedenti e mostra il grado di realizzo (impegno %) delle due componenti del programma, e cioè funzionamento e investimento.

Stato di realizzazione delle missioni		Stanziamanti	Impegni	% impegni
Servizi generali e istituzionali	funz.	2.294.263,48	2.126.706,54	92,70
	invest	427.836,84	372.940,04	87,17
Ordine pubblico e sicurezza	funz.	318.020,00	305.409,65	96,03
	invest	74.602,00	73.702,00	98,79
Istruzione e diritto allo studio	funz.	806.400,00	772.409,31	95,78
	invest	12.140.000,00	490.000,00	4,04
Attività culturali	funz.	208.900,00	186.873,74	89,46
	invest	10.916,00	10.916,00	100,00
Sport	funz.	62.300,00	41.822,84	67,13
	invest	486.687,07	486.687,07	100,00
Turismo	funz.	138.400,00	125.900,00	90,97
	invest	0,00	0,00	0,00
Assetto del territorio	funz.	142.900,00	133.900,00	93,70
	invest	121.687,86	111.687,86	91,78
Tutela dell'ambiente	funz.	1.146.100,00	1.136.125,29	99,13
	invest	705.550,92	705.550,92	100,00
Trasporti e viabilità	funz.	697.700,00	684.961,37	98,17
	invest	4.176.922,11	2.377.065,01	56,91
Soccorso civile	funz.	8.700,00	7.000,00	80,46
	invest	14.518,00	14.518,00	100,00
Politiche sociali	funz.	1.324.810,00	1.134.345,36	85,62
	invest	42.158,04	39.139,60	92,84

Stato di realizzazione delle missioni		Stanziamanti	Impegni	% impegni
Sviluppo economico	funz.	43.000,00	38.000,00	88,37
	invest	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti	funz.	135.350,00	0,00	0,00
	invest	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico	funz.	454.800,00	454.800,00	100,00
	invest	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni finanziarie	funz.	3.000.000,00	0,00	0,00
	invest	0,00	0,00	0,00
Programmazione effettiva	funz.	10.613.643,48	6.251.686,40	66,30
	invest	18.200.878,84	3.017.776,59	25,73
Totale		28.814.522,32	9.269.462,99	40,82

6. ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI

6.1– Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La stesura dell'attuale bilancio di previsione è il risultato di un processo articolato che ha coinvolto i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla norma contabile e predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale. Questi principi, una volta adottati, devono essere poi conservati anche durante la gestione per garantire l'uniformità di trattamento ed esposizione dei principali fenomeni e, in una prospettiva più vasta, la loro comparabilità nei diversi momenti dello stesso esercizio, come in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, e tra esercizi consecutivi.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale sono strutturati in modo da garantire un grado di coerenza interna tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i conseguenti atti di gestione. Si sono così creati, e poi conservati nelle variazioni di bilancio, i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate degli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del principio n.10 - Coerenza).

Le poste contabili, quindi, sono valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni durante l'esercizio come nel medio periodo, perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni iniziali di bilancio, come le variazioni apportate in corso di esercizio e rilevate in sede di Salvaguardia, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio (rispetto del principio n.11 - Costanza).

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel corso del tempo, per rendere così individuabili anche in sede di Salvaguardia gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere la modalità di rappresentazione dei fenomeni adottata durante la costruzione del bilancio di previsione e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione a suo tempo applicati (rispetto del principio n.12 - Comparabilità e verificabilità).

Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, della composizione aggiornata del risultato di amministrazione e relativi vincoli, dell'avanzo applicato in entrata, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato e della sua composizione aggiornata, del fondo pluriennale applicato al bilancio, dell'ammontare aggiornato del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli accantonamenti in fondi rischi.

La salvaguardia riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

6.2– Composizione aggiornata del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione, come risultante dal precedente esercizio, era stato a suo tempo scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Mentre il saldo contabile del rendiconto (avanzo o disavanzo) è sempre definitivo, una volta approvato dall'ente, la composizione dei vincoli può subire modificazioni nel tempo, per effetto di fenomeni che si sono manifestati in momenti successivi. In sede di salvaguardia, pertanto, l'ente effettuata la ricognizione sulla dimensione quantitativa/qualitativa sul grado di conservazione di questi vincoli, procedendo alla formalizzazione di eventuali modifiche intervenute. Per quanto

riguarda invece la scomposizione del risultato originario nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Un solo accenno ai criteri a suo tempo adottati per determinare il risultato dell'esercizio immediatamente precedente. Il procedimento seguito aveva comportato più fasi, dove con la prima si era proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica tendevano ad escludere la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. Solo in assenza di disavanzo di amministrazione, con la disponibilità del risultato di amministrazione definitivo (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, si è valutato come e in quale misura applicare al bilancio in corso l'eventuale componente del risultato diversa da quelle vincolate (avanzo libero).

In sede di salvaguardia, pertanto, si è operata un'ulteriore verifica per garantire il corretto mantenimento dei vincoli che si traduce, nella sostanza, nella presenza di un'adeguata quota di avanzo tale da conservare il finanziamento di queste poste. La quota di avanzo disponibile, infatti, può essere influenzata da fenomeni successivi che alterano la composizione qualitativa e quantitativa dei vincoli, aumentandone o riducendone la consistenza. Questo aspetto va ad incidere nella parte di avanzo che è liberamente utilizzabile dall'ente.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato (vincoli contabili) nella sua dimensione aggiornata.

Composizione aggiornata del risultato di amministrazione	Esercizio 2021
Risultato di amministrazione al 31/12/2020	1.913.844,75
Vincoli sul risultato	
Parte accantonata	797.658,16
Parte vincolata	306.368,24
Parte destinata agli investimenti	277.841,61
Vincoli complessivi	1.381.868,01
Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli	
Risultato di amministrazione	1.913.844,75
Vincoli complessivi	1.381.868,01
Differenza	531.976,74
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli	531.976,74
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli	0,00

6.3- Avanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione

delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento. In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario.

In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione aggiornata del risultato di amministrazione applicato a bilancio.

Avanzo applicato	2021	2022	2023
Avanzo applicato a finanziamento del bilancio corrente	117.000,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a finanziamento del bilancio investimenti	577.163,97	0,00	0,00
Totale	694.163,97	0,00	0,00

6.4- Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porre rimedio con una soluzione originale.

La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Questo criterio non è generalizzato ma è limitato ad una cerchia ristretta di situazioni, codificate dalla legge o dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento. Lo stanziamento di spesa di ciascun anno, pertanto, è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge.

Venendo ai criteri adottati per la gestione dell'attuale bilancio, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota

imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (impegno imputato nell'anno e parte rinviata al futuro, collocata nelle poste del fondo pluriennale di uscita).

Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, la parte dell'impegno in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata (crono programma negli investimenti o previsione di liquidazione nelle spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) a esercizi futuri.

Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata come FPV/U a cui si somma l'uscita definitivamente imputata sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa).

Questa situazione, esposta nel prospetto per il solo primo anno, è valida anche per gli esercizi successivi.

Composizione del fondo pluriennale vincolato	Situazione FPV	Stanziamenti 2021	
		FPV entrata	FPV spesa
FPV iniziale in parte corrente	23.043,48	23.043,48	0,00
FPV iniziale in parte investimenti	2.651.714,87	2.651.714,87	0,00
Totale FPV iniziale	2.674.758,35	2.674.758,35	0,00
Spese imputate in competenza coperte da FPV	2.674.758,35		
Componente pregressa PFV	0,00		0,00
Nuovi impegni imputati nell'anno successivo	0,00		
Componente nuova dell'PFV	0,00		0,00
Componente pregressa FPV	0,00		
Componente nuova FPV	0,00		
Composizione FPV al 31/12/2021	0,00		0,00

6.5- Componente aggiornata del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata in sede di previsione e durante i successivi atti di gestione la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento

di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che in sede di salvaguardia si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La situazione attuale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli ulteriori aggiornamenti nel corso dell'esercizio. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio ed aggiornata in sede di Salvaguardia sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altra posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Il prospetto mostra in modo sintetico la composizione attuale del fondo pluriennale vincolato.

Composizione del fondo pluriennale vincolato	2021	2021	2022
FPV iniziale in parte corrente	23.043,48	0,00	0,00
FPV iniziale in parte investimenti	2.651.714,87	0,00	0,00
Totale FPV iniziale	2.674.758,35	0,00	0,00
Nuovi impegni da imputare all'anno successivo	0,00	0,00	0,00
Componente nuova dell'FPV per ciascun esercizio	0,00	0,00	0,00
Componente pregressa FPV	0,00	0,00	0,00
Componente nuova FPV	0,00	0,00	0,00
FPV finale per ciascun esercizio	0,00	0,00	0,00

6.6- Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio.

Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale

quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come esistente alla data di predisposizione dell'operazione di salvaguardia.

Composizione del fondo pluriennale vincolato	2021	2022	2023
FPV applicato in parte corrente	23.043,48	0,00	0,00
FPV applicato in parte investimenti	2.651.714,87	0,00	0,00
Totale FPV	2.674.758,35	0,00	0,00

6.7- Consistenza aggiornata del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi era stata ottenuta come prodotto dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto disponibile (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad alcun impegno di spesa (risparmio forzoso). Si era trattato pertanto di coprire, con adeguate risorse già disponibili, sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con nell'esercizio (previsioni di entrata del nuovo bilancio soggetta ad incerta esazione).

In sede di approvazione ufficiale del rendiconto d'esercizio, se deliberato in tempi successivi a quello del bilancio, la quota accantonata per fronteggiare i possibili residui attivi in sofferenza era stata poi aggiornata adeguandola alla dimensione definitiva dei crediti derivanti dal nuovo rendiconto. Si era trattato di una possibile revisione del fondo che aveva assunto, limitatamente alla gestione dei residui attivi di consuntivo, una prima dimensione infrannuale.

Durante la salvaguardia si procede invece ad adeguare anche la seconda componente del fondo, e cioè quella collegata agli stanziamenti aggiornati del bilancio in corso di gestione e relativa, quindi, ai nuovi crediti in fase di formazione (gestione competenza). Come conseguenza di ciò, si tratta di operare un possibile ulteriore aggiornamento della dimensione infrannuale del fondo.

Venendo all'attuale bilancio di previsione, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo vincolato di entità adeguata a tale scopo, si tratta di iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno per creare una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio di natura forzosa). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. Questo, naturalmente, se la quota inizialmente stanziata, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, dovesse risultare inadeguata, per difetto o per eccesso, alla nuova situazione contingente.

In sede di salvaguardia, l'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti dei crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio e dall'andamento dei corrispondenti accertamenti, dalla loro natura e

dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). A tal fine, si applica la percentuale già utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, individuando così l'importo del fondo cui è necessario adeguarsi. In linea di massima, pertanto, i criteri di calcolo adottati in sede di bilancio sono confermati anche durante l'esercizio.

La situazione aggiornata in sede di salvaguardia degli equilibri, come riportata nel prospetto successivo e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede l'adozione di ulteriori interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e di controllo sulla gestione.

Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità	Stanziamento 2020
Titolo I – Entrate tributarie e perequative	67.658,52
Titolo II – Trasferimenti correnti	0,00
Titolo III – Entrate extratributarie	16.341,48
Titolo IV – Entrate in conto capitale	0,00
Totale	84.000,00

Non state effettuate variazioni agli stanziamenti dei capitoli interessati dal fondo crediti di dubbia esigibilità.

6.8– Accantonamento a fondo rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento in bilancio di poste non soggette ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali, contenzioso e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in sede di salvaguardia è stata fatta la ricognizione sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere, ove la soluzione fosse stata ritenuta necessaria ed i fondi già accantonati non sufficienti, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario.

Relativamente alla seconda casistica, è stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per fronteggiare eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi del bilancio.

La situazione aggiornata in sede di salvaguardia, sulla base delle informazioni disponibili, non richiede l'adozione di altri interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e di controllo sulla gestione.

7. VALUTAZIONE E ANDAMENTO DELLE ENTRATE

7.1- Entrate e attendibilità delle previsioni aggiornate

Le previsioni aggiornate di bilancio, come risultano nella fase di preparazione dell'adempimento (stanziamenti attuali, proiezione della stima al 31/12 e stato di accertamento), sono state precedute da una rigorosa valutazione dei procedimenti contabili e dei flussi finanziari in atto. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). L'attuale dimensionamento degli stanziamenti di entrata è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico, da un riscontro sull'andamento delle pratiche di accertamento in carico agli uffici competenti oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere il più possibile affidabile la verifica sugli equilibri sostanziali di bilancio (attendibilità).

La formulazione delle previsioni di bilancio aggiornate alla data attuale (Salvaguardia) si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio riportati in questo documento espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi, che facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità) d'insieme.

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti aggiornati di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici, ai documenti in carico agli uffici che ne gestiscono il procedimento amministrativo, ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Dopo questa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, a livello triennale, e in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio a suo tempo approvato.

Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli stanziamenti aggiornati dei diversi tipi di entrata, per attribuire gli importi così ottenuti ai rispettivi esercizi di competenza e valutare, infine, il rispettivo grado di accertamento.

Entrata competenza (stanziamenti)	2021	2022	2023
FPV applicato in entrata	2.674.758,37	0,00	0,00
Avanzo applicato in entrata	694.163,97	0,00	0,00
totale	3.370.943,34	0,00	0,00
Titolo I – Tributi e perequazione	5.369.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00
Titolo II – Trasferimenti correnti	377.800,00	250.200,00	250.200,00
Titolo III – Entrate extratributarie	1.748.800,00	1.697.100,00	1.697.100,00
Titolo IV – Entrate in conto capitale	14.455.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00
Titolo V – Riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI – Accensione di prestiti	495.000,00	550.000,00	575.000,00
Titolo VII – Anticipazioni del tesoriere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
totale	28.814.522,32	12.131.300,00	12.161.300,00
Titolo IX – Partite di giro	11.690.000,00	11.690.000,00	11.690.000,00
Totale entrata	40.504.522,32	23.821.300,00	23.851.300,00

7.2- Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tipologia 302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione aggiornata, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Salvaguardia. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti in proiezione al 31/12/2021 e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Stanziamanti 2021	Accertamenti 2021	% accertato
101 – Imposte e tasse	5.035.000,00	4.803.000,00	95,39
301 – Fondi perequativi	369.000,00	369.000,00	100,00
totale	5.404.000,00	5.172.000,00	95,75

7.3– Trasferimenti correnti

Le previsioni aggiornate di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private. Sono previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente crono programma.

L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione aggiornata di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti in proiezione al 31/12/2021 e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Titolo II – Trasferimenti correnti	Stanziamanti 2021	Accertamenti 2021	% accertato
101 – da Amministrazioni pubbliche	504.800,00	478.770,66	98,84
102 – da famiglie	0,00	0,00	0,00
103 – da imprese	6.000,00	4.000,00	66,67
104 – da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00
105 – dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Totale	510.800,00	482.770,66	94,51

7.4– Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni aggiornate di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti in proiezione al 31/12/2021 e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Titolo III – Entrate extratributarie	Stanziamenti 2021	Accertamenti 2021	% accertato
100 – Vendita di beni e servizi	957.300,00	796.800,00	83,23%
200 – Proventi derivanti da controllo	82.000,00	75.000,00	91,46%
300 – Interessi attivi	3.000,00	500,00	16,67%
400 – Redditi da capitale	200.000,00	151.200,00	75,60%
500 – Indennizzi e altre entrate	506.500,00	458.452,92	90,51%
totale	1.748.800,00	1.481.952,92	84,74%

7.5- Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio aggiornate, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate aggiornate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del

ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti in proiezione al 31/12/2021 e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Titolo IV – Entrate in conto capitale	Stanziamenti 2021	Accertamenti 2021	% accertato
100 – Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200 – Contributi agli investimenti	13.805.000,00	780.000,00	5,65%
300 – Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400 – Entrate da alienazioni	350.000,00	350.000,00	100,00
500 – Altre entrate in conto capitale	300.000,00	200.000,00	66,67%
totale	14.455.000,00	1.330.000,00	9,20

7.6– Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi

stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata.

Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate da riduzione di attività finanziarie del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti in proiezione al 31/12/2021 e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Titolo V – Entrate da riduzione di attività finanziarie	Stanziamenti 2021	Accertamenti 2021	% accertato
100 – Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
200 – Riscossione crediti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 – Riscossione crediti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
400 – Altre entrate per riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	0,00	0,00

7.7– Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico della questione contabile:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate per accensione di prestiti del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti in proiezione al 31/12/2021 e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Titolo VI – Entrate da riduzione di attività finanziarie	Stanziamanti 2021	Accertamenti 2021	% accertato
100 – Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
200 – Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 – Accensione mutui	495.000,00	112.228,45	22,67
400 – Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
totale	495.000,00	112.228,45	22,67

7.8– Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio.

Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate per anticipazioni del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi accertamenti in proiezione 31/12/2021 e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di accertamento).

Titolo VII – Anticipazioni da istituto tesoriere	Stanziamanti 2021	Accertamenti 2021	% accertato
100 – Anticipazioni tesoriere	3.000.000,00	0,00	0,00%
totale	3.000.000,00	0,00	0,00%

8. VALUTAZIONE E ANDAMENTO DELLE USCITE

8.1– Uscite e sostenibilità delle previsioni aggiornate

Le previsioni aggiornate delle uscite, come risultano nella fase di preparazione dell'adempimento (stanziamenti attuali, proiezione della stima al 31/12 e stato di accertamento), sono la conseguenza di una valutazione sui procedimenti contabili e sui flussi finanziari in atto. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime aggiornate sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico, da un riscontro sull'andamento delle pratiche di impegno in carico agli uffici competenti oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo al fine di rendere il più possibile affidabile la verifica sugli equilibri sostanziali (attendibilità).

Le previsioni aggiornate alla data attuale (salvaguardia) sono state formulate nel rispetto delle norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza), mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevola la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura successiva all'operazione di Salvaguardia, il ricorso a possibili adattamenti.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni aggiornate, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici, ai documenti in carico agli uffici che ne gestiscono il procedimento amministrativo ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa triennale per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio a suo tempo approvato. Le note descrittive associate a ciascun argomento, come sviluppate di seguito, andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli stanziamenti aggiornati dei diversi tipi di spesa, per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi e per valutare, infine, il rispettivo grado di impegno.

Spesa competenza (stanziamenti)	2021	2022	2023
Titolo I – Correnti	7.326.843,48	6.835.600,00	6.815.900,00
Titolo II – In conto capitale	18.200.878,84	1.800.000,00	1.830.000,00
Titolo III – Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV – Rimborso di prestiti	454.800,00	495.700,00	515.400,00
Titolo V – Chiusura anticipazioni	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
totale	28.982.522,32	12.131.300,00	12.161.300,00
Titolo IX – Partite di giro	11.690.000,00	11.690.000,00	11.690.000,00
Totale entrata	40.672.522,32	23.821.300,00	23.851.300,00

8.2– Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione aggiornata, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;

- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti). Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti del solo esercizio di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi impegni assunti in proiezione al 31/12/2021 e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di impegno).

Titolo I – Spesa corrente	Stanziamanti 2021	Impegni 2021	% impegnato
101 – Lavoro dipendente	1.775.500,00	1.771.713,33	99,79
102 – Imposte e tasse	126.300,00	126.300,00	100,00
103 – Acquisto di beni e servizi	3.969.393,48	3.523.436,05	88,77
104 – Trasferimenti correnti	856.700,00	787.220,78	91,89
107 – Interessi passivi	304.000,00	302.000,00	99,34
109 – Rimborsi e poste correttive	46.000,00	34.789,47	75,63
110 – Altre spese correnti	248.950,00	97.994,47	39,36
totale	7.326.843,48	6.643.454,1	90,67

8.3– Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli, nella previsione aggiornata, sono stati allocati negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dalla rispettiva convenzione o contratto. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzo (cronoprogramma), l'imputazione è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche considerate durante l'aggiornamento del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Salvaguardia dedicato alle modalità e al finanziamento degli investimenti;
- **Adeguamento del crono programma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- **Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.** La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite in conto capitale della competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi impegni assunti in proiezione al 31/12/2021 e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di impegno).

Titolo II – Spesa in conto capitale	Stanziamanti 2021	Impegni 2021	% impegnato
201 – Tributi in conto capitale			
202 – Investimenti fissi lordi	17.725.683,94	4.226.000,64	23,84
203 – Contributi agli investimenti			
204 – Altri trasferimenti in c/capitale	35.000,00	30.000,00	85,71
205 – Altre spese in c/capitale	440.190,90	426.205,86	96,82
totale	18.200.874,84	4.682.206,50	25,73

8.4– Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U).

Gli stanziamenti aggiornati sono stati previsti nell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione, rispettando la regola che considera, come discriminante, l'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà imputata. In particolare, le concessioni di crediti sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, che il percipiente è obbligato a restituire.

Questa caratteristica differenzia la concessione di credito dal contributo in C/capitale, che invece è definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti aggiornati per incremento di attività finanziarie:

- Anticipazione di liquidità. Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio;
- Concessione di finanziamento. Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite per incremento di attività finanziarie di competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi impegni in proiezione al 31/12/2021 e l'attuale grado di realizzo (percentuale di impegno).

Titolo III – Incremento attività finanziarie	Stanziamanti 2021	Impegni 2021	% accertato
301 – Spese per acquisizione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
302 – Concessione crediti breve termine	0,00	0,00	0,00%
303 – Concessione crediti medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00%
304 – Altre spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
totale	0,00	0,00	0,00%

8.5– Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti aggiornati destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti aggiornati di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento. L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione delle uscite per rimborso prestiti della competenza, gli stanziamenti aggiornati con i relativi impegni assunti in proiezione al 31/12/2020 e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di impegno).

Titolo IV – Rimborso di prestiti	Stanziamanti 2021	Impegni 2021	% accertato
401 – Rimborso titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00%
402 – Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00%
403 – Rimborso mutui	454.800,00	454.800,00	100,00%
404 - Rimborso altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00%
Totale	454.800,00	454.800,00	100,00%

8.6– Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analogha voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E).

L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo

tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, vale la regola generale che impone di prevedere la possibile spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite per anticipazioni, gli stanziamenti aggiornati con i relativi impegni già assunti in proiezione al 31/12/2020 e l'indicazione dell'attuale grado di realizzo (percentuale di impegno).

Titolo V – Chiusura anticipazione da tesoriere	Stanziamenti 20210	Impegni 2021	% accertato
501 – Chiusura anticipazione	3.000.000,00	0,00	0,00%
totale	3.000.000,00	0,00	0,00%

9. VERIFICA DELLA GESTIONE 2020

9.1- Valutazione delle scelte effettuate in sede di previsione

Il bilancio era stato a suo tempo predisposto, e poi monitorato ed eventualmente aggiornato, in modo da iscrivere e conservare tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Con lo stesso procedimento, le componenti negative erano state invece limitate alle sole voci che avrebbero comportato l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Come conseguenza di questa impostazione, mantenuta anche in sede di variazione di bilancio, l'importo dei singoli stanziamenti è tutt'ora dimensionato in modo da evitare la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo.

Ma nel medesimo intervallo di tempo si possono anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni anche nella verifica infrannuale.

Nel predisporre l'operazione di salvaguardia, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dallo stato di avanzamento e dalla modalità di finanziamento degli investimenti, dalla situazione della gestione residui, oltre alla presenza di situazioni in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti.

9.2- Stato di finanziamento degli investimenti previsti

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti.

Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione: sono due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità, di entrate con vincolo di "specifica destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'espansione degli investimenti sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi.

Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili relativi allo stato di attivazione e alla modalità di finanziamento degli investimenti, in sede di salvaguardia si sottolinea quanto segue:

- Grado di copertura. Ciascuna spesa è tutt'ora associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, ha luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- Criterio d'imputazione. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento può derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiscono idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi, purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- Finanziamento con avanzo effettivo. Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto è destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- Permessi a costruire. L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) è effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato.

Il successivo prospetto mostra lo stato di finanziamento complessivo degli investimenti mettendo in evidenza l'avvenuta o meno attivazione della rispettiva fonte di finanziamento, parziale o totale. La situazione, come riportata nel prospetto ed avendo soprattutto riguardo al possibile ricorso all'indebitamento, anche non assistito da eventuali contributi in conto interessi, non richiede particolari interventi correttivi in sede di salvaguardia degli equilibri. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Finanziamento degli investimenti previsti nel 2021	Previsti	Finanziati	Da finanziare
Manutenzione straordinaria fabbricati	45.000,00	0,00	45.000,00
Interventi risparmio energetico	6.847,80	6.847,80	0,00
Attrezzature 100° anniversario Moto Guzzi	37.000,00	36.092,24	907,76
Contributo edifici di culto	35.000,00	30.000,00	5.000,00
Incarichi professionali esterni lavori pubblici	303.989,04	300.000,00	3.989,04
Attrezzature polizia locale	43.900,00	43.000,00	900,00
Autovettura polizia locale	30.000,00	30.000,00	0,00
Impianto condizionamento polizia locale	702,00	702,00	0,00
Rifacimento scuola elementare Pertini	12.000.000,00	350.000,00	11.650.000,00
Manutenzione straordinaria scuola media	140.000,00	140.000,00	0,00
Condizionamento biblioteca	10.916,00	10.916,00	0,00
Riqualificazione Pramagno	486.687,07	486.687,07	0,00
Incarichi professionali urbanistica	111.687,86	111.687,86	0,00
Rimborso oneri di urbanizzazione	10.000,00	0,00	0,00
Messa in sicurezza sponda Meria	45.550,92	45.550,92	0,00

Riqualificazione giardini I lotto	600.000,00	600.000,00	0,00
Manutenzione straordinaria sentieri	20.000,00	20.000,00	0,00
Manutenzione straordinaria giochi	40.000,00	40.000,00	0,00
Riqualificazione parcheggi e viabilità Olcio I	666.752,38	666.752,38	0,00
Riqualificazione Piazza Sacro Cuore	418.995,54	418.995,54	0,00
Strada agro-silvo-pastorale fonte del Merlo	8.151,07	8.151,07	0,00
Manutenzione strada asp dai Saioli a Vicc	40.000,00	37.914,45	2.085,55
Rotonde Via N. Sauro	10.259,12	10.259,12	0,00
Passaggio protetto Viale Costituzione	1.976,40	1.976,40	0,00
Manutenzione straordinaria strade	90.000,00	0,00	90.000,00
Marcia piede Via Manzoni	350.000,00	0,00	350.000,00
Sistemazione tratti via Segantini	3.214,20	3.214,20	0,00
Modifica viabilità Piazza Garibaldi	127.764,11	127.764,11	0,00
Asfaltatura vie e piazze	360,60	360,60	0,00
Realizzazione strada collegamento SP72	104.093,70	104.093,70	0,00
Riqualificazione impianti illuminazione pub.	63.531,34	63.531,34	0,00
Adeguamento attraversamenti pedonali	25.000,00	25.000,00	0,00
Sistemazione versante SP72 canottieri	716.823,65	716.823,65	0,00
Riqualificazione parcheggi e viabilità Olcio II	750.000,00	0,00	750.000,00
Strada asp da Rongio a Fonte del Merlo II	200.000,00	192.228,45	7.771,55
Riqualificazione centri storici Somana e Ron	600.000,00	0,00	600.000,00
Autovettura protezione civile	14.518,00	14.518,00	0,00
Mobili e attrezzature mercato solidale	10.958,04	10.958,04	0,00
Manutenzione straordinaria cimiteri	9.200,00	8.929,91	270,09
Cellette ossario cimitero Olcio	22.000,00	19.251,65	2.748,35
Totale	18.200.878,84	4.682.206,50	13.508.672,34

9.3- Modalità di finanziamento degli investimenti attivati

Come anticipato nel punto precedente, la concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Il prospetto che segue mette in luce, nel caso in cui taluni interventi in conto capitale siano già stati finanziati, in tutto o solo in parte, la rispettiva fonte di entrata.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza diverso dalle normali operazioni di Salvaguardia degli equilibri di bilancio disposte con il presente provvedimento. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Modalità di finanziamento degli investimenti attivati nell'esercizio	Anno 2021
Fondo pluriennale vincolato	2.651.714,87
Contributo da privati	0,00
Alienazione di beni mobili e immobili	350.000,00
Avanzo di amministrazione	567.163,97
Entrate correnti destinate agli investimenti (avanzo economico)	22.000,00
Contributi in conto capitale	780.000,00
Mutui e prestiti pluriennali	212.228,45
Oneri di urbanizzazione	99.003,18
Totale	4.682.206,50

9.4- Gestione dei residui attivi e passivi

La chiusura dell'ultimo rendiconto, a suo tempo deliberato, è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile. L'operazione è stata condotta nel rispetto delle disposizioni di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata.

In seguito all'operazione di riaccertamento, i residui attivi e passivi sono stati aggiornati per costituire la consistenza iniziale delle corrispondenti poste del bilancio di previsione in corso.

Durante la gestione successiva, queste poste possono avere concluso il loro normale iter procedurale per effetto dell'avvenuto incasso del credito (residuo attivo) o per il pagamento del debito (residuo passivo). Oltre a questo, ci possono essere state delle circostanze tali da indurre il servizio finanziario a rivedere in aumento o in diminuzione la consistenza del credito (maggiore o minore residuo attivo) o all'eliminazione parziale o totale del debito (minore residuo passivo). In altre parole, possono essere sopraggiunte eventuali situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di crediti inesigibili, di crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. Nel versante opposto, i residui passivi possono essere diventati insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebiti o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta.

In entrambi i casi, la modifica sostanziale nella consistenza iniziale dei residui dovrà poi essere formalizzata con l'operazione di riaccertamento ordinario effettuata in sede di approvazione del rendiconto sull'esercizio in corso; allo stato attuale, invece, quello che conta è verificare l'impatto di queste eventuali operazioni sul mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio (competenza e residui).

La tabella successiva mostra la situazione aggiornata della gestione residui accostando la consistenza iniziale (rendiconto precedente) con lo stato di avanzamento della procedura amministrativa di riscossione (residui attivi) o pagamento (residui passivi), individuandone così lo stato di effettivo realizzo.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza diverso dalle normali operazioni di Salvaguardia degli equilibri di bilancio disposte con il presente provvedimento. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Gestione dei residui al 07/07/2021	Residui iniziali	Riscossioni e pagamenti	% realizzato
RESIDUI ATTIVI			
Titolo I – Entrate tributarie e perequative	1.812.444,90	525.961,85	29,02
Titolo II – Trasferimenti correnti	19.323,91	14.000,00	72,45
Titolo III – Entrate extratributarie	771.860,02	126.988,07	16,45
Titolo IV . Entrate in conto capitale	1.544.153,85	563.127,36	36,47
Titolo V – Entrate da riduzione attività finanz.	0,00	0,00	0,00%
Titolo VI – Accensione di prestiti	661.225,07	640.619,63	96,88
Titolo VII – Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00%
Titolo IX – Entrate per partite di giro	845,11	240,00	28,40
Totale	4.809.852,86	1.870.936,91	38,90%
RESIDUI PASSIVI			
Titolo I – Spese correnti	1.376.600,27	1.110.901,50	80,70
Titolo II – Spese in conto capitale	427.275,36	350.666,21	82,07
Titolo III – Spese per incremento attività fin.	0,00	0,00	0,00
Titolo IV – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo V – Chiusura anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00
Titolo VII – Spese per partite di giro	203.166,93	129.249,05	63,62
Totale	2.007.042,56	1.590.816,76	79,26

La verifica degli equilibri non interessa solo la gestione delle risorse movimentate in questo esercizio (competenza) ma prende in considerazione anche l'andamento delle gestioni-stralcio dei precedenti bilanci (residui). Il venire meno di crediti pregressi, soprattutto se di importo particolarmente rilevante, può fare emergere pericolosi "buchi" di bilancio che necessitano di un'attenta valutazione sulla presenza dei presupposti che comportano il possibile ricorso obbligatorio al riequilibrio della gestione.

Mentre le prime due tabelle (Gestione residui attivi e Gestione residui passivi) espongono i movimenti che si sono già verificati nella gestione giuridica dei residui dopo l'approvazione dell'ultimo rendiconto, la terza (Andamento della gestione residui) è quella determinante perché sintetizza l'impatto che questi movimenti tendono ad avere sugli equilibri generali di bilancio. Il giudizio finanziario, infatti, verte proprio su questo ultimo aspetto: valutare se la somma dei fenomeni che avranno un effetto negativo sulla formazione del prossimo risultato di amministrazione (minori residui attivi) sono compensati dai fenomeni che invece avranno un effetto positivo sulla formazione del medesimo risultato (maggiori residui attivi e minori residui passivi).

Il valore assunto nella colonna "Risultato attuale" dell'ultimo prospetto è la chiave di lettura per controllare questo fenomeno. La presenza di un saldo negativo (disavanzo tendenziale nella gestione dei residui) di ammontare significativo non produrrà, infatti, effetti negativi sull'equilibrio generale di bilancio solo se sarà compensata, alla fine dell'esercizio in corso, da un risultato positivo di pari valore prodotto dalla gestione di competenza.

In altre parole, un ammanco che sta maturando nella gestione dei residui non produce alcuna distorsione negli equilibri tendenziali di bilancio solo se viene compensato, e per un importo simile, da un'eccedenza di risorse che si verificherà nella gestione della competenza. L'effetto negativo (ammanco nei residui) e positivo (eccedenza nella competenza), pertanto, tendono a neutralizzarsi.

GESTIONE RESIDUI ATTIVI	Residui iniziali	Variazioni c/residui 2021		Accertamenti c/residui al 31/12/2020
		Maggiori residui	Minori Residui	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.812.444,90	2.530,53	0,00	1.814.975,43
Trasferimenti correnti	19.323,91	14.000,00	0,00	33.323,91
Entrate extratributarie	771.860,02	7.287,03	0,00	779.147,05
Entrate in conto capitale	1.544.153,85	0,00	0,00	1.544.153,85
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	661.225,07	0,00	0,00	661.225,07
Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	845,11	0,00	0,00	845,11
TOTALE	4.809.852,86	23.817,56	0,00	4.833.670,42

GESTIONE RESIDUI PASSIVI	Residui iniziali	Variazioni c/residui 2016		Impegni c/residui al 31/12/2018
		Maggiori residui	Minori Residui	
Spese correnti	1.376.600,27	0,00	762,99	1.375.837,28
Spese in conto capitale	427.275,36	0,00	0,00	427.275,36
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	203.166,93	0,00	0,00	203.166,93
TOTALE	2.007.042,56	0,00	762,99	2.006.279,57

ANDAMENTO DELLA GESTIONE RESIDUI	Effetti sugli equilibri di bilancio		Risultato attuale
	Positivi	Negativi	
Maggiori residui attivi	23.817,56		
Minori residui passivi	762,99		
Minori residui attivi		0,00	
Maggiori residui passivi		0,00	
TOTALE	24.678,56	0,00	24.678,56

9.5- Debiti fuori bilancio in corso di formazione

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende

speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio e il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

La presenza di eventuali debiti fuori bilancio in corso di formazione, al pari di altre passività la cui esistenza è in qualche modo nota ancorché non del tutto definita, può richiedere l'accantonamento di somme tali da consentire, nella prima occasione utile, il riconoscimento formale del debito pregresso con il suo contestuale finanziamento e la registrazione in bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza diverso dalle normali operazioni di Salvaguardia degli equilibri di bilancio disposte con il presente provvedimento. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Debiti fuori bilancio in corso di formazione	Anno 2020
Sentenze	0,00
Disavanzi	0,00
Ricapitalizzazioni	0,00
Espropri	0,00
Altro	0,00
Totale	0,00

10. RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE

10.1 – L'operazione di riequilibrio della gestione

L'ordinamento degli enti locali ha ribadito il ruolo centrale del consiglio come organo di verifica e controllo formale sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, attribuzione a cui va ad affiancarsi l'altrettanto importante compito di natura sostanziale attribuito al responsabile del servizio finanziario e contabile, principale punto di riferimento tecnico in questa complessa materia. L'analisi sugli equilibri finanziari, talvolta accompagnata anche dalla verifica sullo stato di attuazione dei programmi (missioni articolate in programmi) costituisce, inoltre, un elemento importante che caratterizzano il sistema più vasto ed articolato del controllo sulla gestione.

La verifica sugli equilibri generali di bilancio influenza sia il contenuto che la portata della successiva attività deliberativa dell'organo collegiale. Infatti, qualora ne ricorrano i presupposti, il consiglio approva anche l'operazione di "Riequilibrio della gestione". Questo importante provvedimento diventa indispensabile quando l'intero bilancio non è più in equilibrio in termini di competenza o di cassa e si prospetta l'ipotesi della chiusura del rendiconto dell'esercizio in corso in disavanzo di gestione (competenza) o di amministrazione (competenza più residui).

Il riequilibrio della gestione, quindi, è un'operazione finalizzata al ripristino del pareggio finanziario qualora quest'ultimo, per il verificarsi di circostanze particolari - come il venire meno di entrate previste, l'insorgere di un maggiore fabbisogno di spesa, compreso il possibile adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (vedi specifico argomento della Salvaguardia) - sia in qualche modo messo in discussione.

Il ripristino della situazione sostanziale di pareggio è attuato agendo su una o più direzioni, che possono interessare sia il versante delle entrate (ulteriori disponibilità) che quello delle uscite (contrazione della spesa).

Mentre la verifica sul permanere degli equilibri di bilancio (Salvaguardia) è un adempimento obbligatorio che il consiglio è tenuto comunque a deliberare, la successiva operazione di riequilibrio della gestione viene messa in atto solo nel caso in cui, durante questa verifica sull'andamento globale della gestione, si rilevi una situazione di squilibrio finanziario. E questo, sia nel caso di uno sbilanciamento già esistente (situazione attuale) che tendenziale (proiezione a fine anno).

Per norma di legge, infatti, il consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso contrario, adottare le misure necessarie per riportare la situazione in pareggio. Non si tratta, pertanto, di una facoltà concessa all'organo consiliare ma di una precisa competenza, che è obbligatoria ed esclusiva.

L'operazione di riequilibrio, di per sé, non è un procedimento così raro e dal significato negativo per l'immagine di efficienza o di funzionalità dell'amministrazione che la deve attuare, ed anzi, la capacità dell'ente di riportare rapidamente il bilancio in pareggio è sicuramente un elemento che ne caratterizza la serietà organizzativa e l'elevata professionalità tecnica.

Alcune circostanze che possono talvolta portare al riequilibrio, come l'emergere di debiti fuori bilancio o il venire meno dell'equilibrio finanziario tra le entrate e le uscite della competenza, possono avere avuto origine da fatti difficilmente prevedibili o dipendere da motivi di forza maggiore oppure da cause esterne all'ente. L'operazione, pertanto, è certamente non abituale ma non di natura eccezionale. Non è tanto l'operazione in sé che è straordinaria quanto l'importanza e la dimensione delle poste che sono riconosciute e contestualmente finanziate; quello che conta, pertanto, è il volume dei mezzi interessati.

In ogni caso, qualunque sia la sua dimensione quantitativa, l'operazione di riequilibrio si compone di due aspetti, perfettamente coordinati tra di loro: il riconoscimento formale delle singole poste passive con la contestuale quantificazione dell'ammontare globale delle maggiori esigenze, in termini di competenza o di cassa, seguito subito dopo dal finanziamento dell'intera operazione, con l'individuazione delle modalità e dei tempi necessari per il ripristino degli equilibri di bilancio.

L'espansione della capacità di spesa dell'ente, infatti, è sempre condizionata al reperimento delle necessarie risorse con la conseguenza che l'insorgere di nuove necessità finanziarie legate al riequilibrio della gestione non può che presupporre il bilanciamento dell'operazione con l'acquisizione di nuove entrate o il contenimento delle spese originariamente previste.

10.2 – La verifica delle maggiori esigenze

Nella vita economico/finanziaria dell'ente si possono verificare talune circostanze particolari che possono produrre una significativa alterazione degli equilibri di bilancio, originata da varie situazioni:

- L'accertamento di debiti fuori bilancio riconducibili ad ipotesi per le quali esiste la possibilità di un loro successivo riconoscimento giuridico;
- La chiusura del consuntivo dell'esercizio precedente in disavanzo di amministrazione a cui deve fare seguito il tempestivo ripiano;
- La previsione della chiusura dell'esercizio in disavanzo, dovuto al verificarsi di sopraggiunti squilibri nelle risorse di competenza (accertamenti imputabili all'esercizio inferiori alle necessità di impegno o aumento del fabbisogno di spesa anche dovuto all'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità) o nella gestione dei residui (venire meno di residui attivi non compensata dall'eliminazione di una quota sufficiente di residui passivi o dall'avvenuto accantonamento di un fondo svalutazione crediti di sufficiente capienza);
- Mancanza di equilibrio sostenibile nel tempo tra le previsioni di cassa ed i corrispondenti movimenti effettivi (riscossioni e pagamenti).

Il contenuto della ricognizione, come definito dal legislatore contabile, è volto proprio ad individuare la presenza di situazioni particolari, pregresse o sopravvenute, tali da indurre l'ente ad adottare il necessario riequilibrio della gestione.

La tabella seguente riporta le circostanze che possono dare origine al riequilibrio della gestione per il venire meno degli equilibri finanziari. Nel caso questa circostanza si verifichi, questo comporta il riconoscimento della fattispecie che ha originato l'insorgere dello squilibrio complessivo unitamente al finanziamento delle conseguenti maggiori esigenze di bilancio, annuali o pluriennali. Quest'ultimo aspetto è trattato separatamente, nel punto successivo.

Maggiori esigenze di spesa al 30/06/2021	Anno 2020
Debiti fuori bilancio	
Sentenze esecutive	0,00
Disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni	0,00
Ricapitalizzazioni di società di capitali	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza	0,00
Totale	0,00
Disavanzo pregresso da rendiconto	
Disavanzo esercizio pregresso da ripianare	0,00
Totale	0,00
Disavanzo emergente da competenza	
Squilibrio della gestione residui	0,00
Squilibrio della gestione competenza	0,00
Totale	0,00
Maggiore esigenza di spesa	0,00

10.3 – Il finanziamento dell'eventuale riequilibrio

L'esistenza di uno squilibrio finanziario della gestione complessiva comporta l'immediato intervento del consiglio che deve mettere in atto un'adeguata manovra di rientro. Uno squilibrio di natura transitoria, se immediatamente affrontato, riconduce una situazione di momentanea sofferenza finanziaria, di competenza o cassa, ad un intervento correttivo di contenuta entità, sempre deliberato dall'organo consiliare. Diversamente, il permanere di uno squilibrio che tende a diventare strutturale per l'assenza di manovre risolutive porta alla perdita, a lungo andare, dell'autonomia economico finanziaria. Esiste, pertanto, un diritto/dovere posto a carico dell'ente di agire in modo tempestivo ed adeguato all'entità del fenomeno rilevato.

Le nuove o maggiori necessità di spesa possono essere fronteggiate ricorrendo a vari tipi di strategia finanziaria. Il prospetto successivo elenca tutte queste casistiche e precisa che il rientro può avvenire:

- Applicando l'eventuale avanzo di amministrazione accertato;
- Variando il bilancio con l'accertamento di maggiori entrate certe ed imputabili nell'esercizio;
- Variando il bilancio con la contrazione di eventuali spese correnti, prima previste e imputate nell'esercizio;
- Adottando un piano di rientro che vincoli, oltre l'esercizio in corso, anche gli esercizi successivi;
- Alienando il patrimonio disponibile;
- Convenendo, limitatamente ai debiti fuori bilancio, un piano di rateizzazione dei debiti pregressi;
- Contraendo, esclusivamente per finanziare i debiti fuori bilancio di parte investimento e in assenza di altre possibili alternative, un mutuo passivo a titolo oneroso, purché una norma esplicita lo consenta.

La tabella riporta le modalità di finanziamento dell'eventuale riequilibrio mettendo in evidenza possibili disponibilità del bilancio di competenza e del bilancio triennale, l'avanzo disponibile insieme ad altre risorse di natura eccezionale.

Finanziamento del riequilibrio	Anno 2020
Disponibilità bilancio competenza	
Maggiori entrate correnti	0,00
Economie di spesa corrente	0,00
Totale	0,00
Disponibilità bilancio triennale	
Quota a carico del secondo anno	0,00
Quota a carico del terzo anno	0,00
Totale	0,00
Avanzo disponibile da rendiconto	
Avanzo di amministrazione disponibile	0,00
Totale	0,00
Risorse di natura eccezionale	
Alienazione del patrimonio disponibile	0,00
Mutuo a finanziamento ripiano	0,00
Altro	0,00
Totale	0,00
Risorse destinate al riequilibrio	0,00

10.4 – Sintesi finanziaria dell'operazione

L'operazione di riequilibrio della gestione, se messa in atto dall'ente, deve comportare il completo superamento delle condizioni di criticità finanziarie messe in risalto in questo momento dell'esercizio, con la conseguenza che l'intero ammontare delle possibili maggiori esigenze di spesa (debiti fuori bilancio, disavanzo pregresso di rendiconto e disavanzo emergente della competenza) devono trovare completa copertura con il finanziamento del riequilibrio, attivato con il reperimento delle disponibilità di competenza e del bilancio triennale, dell'avanzo disponibile a rendiconto e di altre risorse di natura o contenuto eccezionale.

Il prospetto riepiloga il contenuto sintetico dell'eventuale operazione, con separata indicazione del pareggio tra maggiori esigenze ed il finanziamento attivato.

Sintesi finanziaria dell'operazione di riequilibrio	Importo
Maggiore esigenza di spesa	
Debiti fuori bilancio	0,00
Disavanzo pregresso da rendiconto	0,00
Disavanzo emergente da competenza	0,00
Maggiori esigenze di spesa	0,00
Finanziamento del riequilibrio	
Disponibilità bilancio competenza	0,00
Disponibilità bilancio triennale	0,00
Avanzo disponibile da rendiconto	0,00
Risorse di natura eccezionale	0,00
Risorse destinate al riequilibrio	0,00
Riequilibrio della gestione	
Maggiori esigenze di spesa	0,00
Risorse destinate al riequilibrio	0,00
Scostamento	0,00

11. Prospetto degli equilibri di bilancio

Si riporta di seguito il prospetto degli equilibri di bilancio con la proiezione al 31/12/2021 per quanto riguarda stanziamenti finali e accertamenti/impegni finali.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		STANZIAMENTI			IMPEGNI/ ACCERTAMENTI
		2021	2022	2023	2021
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	23.043,48			23.043,48
AA) Recupero disavanzo di amministrazione precedente					
B) Entrate titolo I – II – III	(+)	7.663.600,00	7.331.300,00	7.331.300,00	7.136.723,58
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
C) Entrate titolo 4.02.06 contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti	(+)				
D) Spese titolo I – spese correnti	(-)	7.326.843,48	6.835.600,00	6.815.900,00	6.643.454,10
D1) Fondo pluriennale di parte corrente (di spesa)	(-)	23.043,48			
E) Spese titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)				
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – titolo 2.04 trasferimenti capitale	(-)				
F1) Spese titolo IV – Quote capitale ammortamento mutui	(-)	454.800,00	495.700,00	514.400,00	454.800,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
F2) Fondo anticipazioni di liquidità					
F) Somma finale (A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		-95.000,00	0,00	0,00	61.512,96
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	117.000,00			117.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
I) Entrate parte capitale destinata a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)				
di cui per estinzione anticipata di prestiti					
L) Entrate correnti destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	22.000,00			22.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)				
O1=EQUILIBRIO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00	156.512,96

Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)				
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)				
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	0,00	0,00	0,00	156.512,96
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)				
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00	156.512,96
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese d'investimento	(+)	577.163,97			577.163,97
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.651.714,87			2.651.714,87
R) Entrate titoli IV – V – VI	(+)	14.950.000,00	1.800.000,00	1.830.000,00	1.542.228,45
C) Entrate titolo 4.02.06 contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti	(-)				
I) Entrate parte capitale destinata a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o di principi contabili	(-)				0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	22.000,00			22.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)				
U) Spese titolo II– Spese in conto capitale	(-)	18.200.878,84	1.800.000,00	1.830.000,00	4.682.206,50
U1) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di spesa)	(-)	2.651.714,87			
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
E) Spese titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)				
RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E		0,00	0,00	0,00	110.900,79
Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)				
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)				
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	110.900,79

Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)				
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	110.900,79
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)				
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-YZ)		0,00	0,00	0,00	267.413,75
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)				
Risorse vincolate nel bilancio	(-)				
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		0,00	0,00	0,00	267.413,75
Variazione accantonamenti in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)				
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		0,00	0,00	0,00	267.413,75
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
O1) Risultato di competenza di parte corrente		0,00	0,00	0,00	156.512,56
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	117.000,00			117.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)				
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (1)	(-)				
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2)	(-)				
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)				
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-117.000,00			39.512,56

12. CONCLUSIONI

12.1 – Considerazioni finali e conclusioni

Questo documento è stato predisposto attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11) applicabili a questo esercizio. In particolare, dopo le valutazioni e le eventuali correzioni messe in atto con l'operazione di Salvaguardia, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti aggiornati di entrata, nel loro totale, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio mentre è stato valutato con attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi tendenziali previsti sia in entrata (incassi) che in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente ripreso, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. Si è provveduto, inoltre, a valutare ed eventualmente ad aggiornare sia la suddivisione che la composizione del risultato, nei diversi vincoli previsti dalla legge, che l'esatta attribuzione del FPV nei rispettivi esercizi.

I crediti verso terzi sono stati attentamente stimati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione (FCDE), che risulta in questo momento, pertanto, adeguato allo scopo.

Allo stesso tempo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, è stata effettuata una ricognizione sommaria sull'eventuale presenza di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti e/o finanziati.

La spesa per programma, raggruppata in missione, è stata disaggregata nelle due componenti elementari "Funzionamento" e "Investimento" per determinare lo stato di avanzamento delle procedure di impegno, e ciò al fine di individuare eventuali distorsioni che potessero in qualche modo incidere negli equilibri attuali o tendenziali di bilancio.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge sono state riprese e sviluppate nel presente documento fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario complessivo, ripreso nella situazione di metà esercizio.

I fenomeni analizzati in sede di Salvaguardia sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà contabile dell'ente locale, con i suoi equilibri finanziari attuali e le prospettive tendenziali.

Le considerazioni sviluppate nei singoli argomenti hanno portato poi a valutare, in un'ottica che è diventata d'insieme, l'eventuale presenza di singoli fenomeni (come l'andamento attuale della gestione residui, lo sviluppo tendenziale della gestione di competenza, la presenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti, l'inadeguato finanziamento delle componenti vincolate dell'avanzo di amministrazione o dei crediti di dubbia esigibilità) di rilevanza tale da comportare un'alterazione degli equilibri sostanziali di bilancio, rendendo così necessaria l'adozione del riequilibrio della gestione.

Non si ravvisa la necessità di adottare alcun atto di riequilibrio della gestione.

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

PROVINCIA DI LECCO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

REVISORE UNICO

Verbale n. 15 del 14/07/2021



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale inerente: "Verifica degli equilibri generali di bilancio esercizio 2021 - Art. 193 del D.lgs 267/2000"

PREMESSA

- Con deliberazione n. 68 del 28/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 e la nota di variazione al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 30/12/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021 comprendente la ripartizione delle entrate in categorie e capitoli e delle spese in macroaggregati e capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili di struttura, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2021 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state approvate le seguenti variazioni:

- n. 19 del 27/01/2021 della Giunta Comunale avente ad oggetto "Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2021/2023, ratificata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 5 del 25/02/2021
- n. 6 del 25/02/2021 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2021/2023,;
- n. 36 del 10/03/2021 della Giunta Comunale, avente ad oggetto "Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2021/2023, ratificata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 19 del 29/04/2021;
- n. 21 del 29/04/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Variazione n. 4 al bilancio di previsione 2021/2023;
- n. 31 del 30/06/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Variazione n. 5 al bilancio di previsione 2021/2023;

In data 08.07.2021 è stata sottoposta al Revisore Unico, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto al fine di esprimere proprio parere ai sensi dell'art. 239 D.lgs 267/2000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico :

VISTA la relazione presentata dal Responsabile della Struttura IV – Ragioneria e contabilità, redatta ai sensi degli art. 147-quinques e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, inerente la verifica effettuata sugli equilibri economici e finanziari allo stato attuale e con proiezione della competenza al 31/12/2021, dalla quale si evince che:

- è stata effettuata la verifica generale delle principali voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- permangono gli equilibri generali di bilancio della gestione di competenza e di cassa relativi alla parte corrente e alla parte in conto capitale;
- lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità risulta invariato in quanto non si è ritenuto di accantonare somme ulteriori;
- i funzionari dei servizi hanno rilasciato attestazione di non sussistenza dei debiti fuori bilancio riconoscibili;
- si presume un risultato positivo della gestione al termine dell'esercizio;

Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile espressi dal responsabile della Struttura IV – Ragioneria e contabilità Dr Vitali Enrico, ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D.lgs 267/2000;

Il Revisore Unico, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia di competenza, che di cassa , che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio.

Laveno-Mombello, 14/07/2021

dott.ssa Grigolon Claudia

Grigolon Claudia